



# COMUNE DI SASSO MARCONI

C.A.P. 40037

PROVINCIA DI BOLOGNA

Prot. n. 8835  
Reg. n. 61

Sasso Marconi li 21 MAG. 1994

## TUTELA DELLE STRADE OBBLIGO DI TAGLIO DELLE SIEPI E MANUTENZIONE RIPE

### IL SINDACO

- Considerato che le erbe, siepi ed altre piantagioni cresciute lungo le strade comunali e vicinali d'uso pubblico sono spesso causa di scarsa visibilità, con conseguente pericolo per la circolazione e l'incolumità degli utenti;
- Considerato inoltre che il mancato mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali, impedisce il regolare deflusso delle acque di scolo che, riversandosi sul piano stradale, provocano erosione, buche, avvallamenti e smottamenti;
- Visto l'art. 29 del nuovo Codice della Strada - D.L. 30.04.1992 n. 285 che impone l'obbligo a tutti i proprietari confinanti con strade ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, o che nascondono la segnaletica o che compromettono la visibilità;
- Visto l'art. 31 del nuovo Codice della Strada - D.L. 30.04.1992 n. 285 - che impone l'obbligo a tutti i proprietari confinanti con strade ad uso pubblico di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, etc...;
- Visto l'art. 54 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale -
- Ritenuto di dover provvedere in merito ai fini della tutela del patrimonio stradale e della sicurezza per la circolazione;
- Visto l'art. 38 della L. 08.06.1990 n. 142;

### ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DEI FONDI LATERALI CONFINANTI CON STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DI PROVVEDERE REGOLARMENTE A:



C.A.P. 40037

# COMUNE DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

1) MANTENERE LE SIEPI IN MODO DA NON RESTRINGERE O DANNIggiARE LA STRADA E DI TAGLIARE I RAMI DELLE PIANTE CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE E CHE NASCONDONO LA SEGNALETICA O CHE COMPROMETTONO COMUNQUE LA VISIBILITA';

2) MANTENERE LE RIPE DEI FONDI LATERALI ALLE STRADE, SIA A MONTE CHE A VALLE, IN STATO TALE DA IMPEDIRE FRANAMENTI O CEDIMENTI DEL CORPO STRADALE, LO SCOSCENDIMENTO DEL TERRENO, L'INGOMBRO DELLE PERTINENZE DELLA SEDE STRADALE ED IN MODO DA PREVENIRE LA CADUTA DI MASSI OD ALTRO MATERIALE SULLA SEDE STRADALE;

## SANZIONI

Chiunque violi una delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 o 2 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 200.000.= a L. 800.000.=, ai sensi degli artt. 29 e 31 del nuovo Codice della Strada.

Chiunque violi entrambe le disposizioni, o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo, ovvero al pagamento della somma di L. 2.400.000.=, così come disposto dall'art. 198 del nuovo Codice della Strada.

Alla violazione delle precedenti disposizioni, consegue la sanzione amministrativa dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi ed alla rimozione delle opere abusive.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui al capo I° titolo VI del nuovo Codice della Strada.

## VIGILANZA

La Polizia Municipale, gli agenti di forza pubblica ed il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico incaricato della manutenzione stradale sono incaricati della vigilanza per il controllo ed il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 21 MAG. 1994

IL SINDACO  
(Renata Bertolotti)

